

RAPPORTO
della Commissione della Legislazione
concernente l'approvazione del regolamento edilizio
del Comune di Monte Carasso

(del 10 settembre 1952)

Il Consiglio di Stato con suo messaggio 16 ottobre 1951 sottopone a questo Gran Consiglio l'approvazione del regolamento edilizio del Comune di Monte Carasso. Al testo originale sono state apportate alcune correzioni di natura esclusivamente redazionale: in alcuni punti il regolamento è stato depurato da alcune imperfezioni terminologiche, in modo da conferire al contesto legislativo la necessaria chiarezza ed immediatezza giuridica. Alcune disposizioni peccavano di una pericolosa genericità, il testo si prestava ad una interpretazione non troppo corretta del pensiero degli estensori, altrove i disposti presentavano qualche oscurità, fonte potenziale di perplessità e di errori per l'interprete. Le disposizioni parzialmente od integralmente superflue od inammissibili sono state stralciate. A tutto si è cercato di rimediare in modo da conferire al presente regolamento la massima organicità, purezza terminologica e precisione giuridica.

Il regolamento è stato approvato dal Consiglio comunale il 9 dicembre 1949 ed esposto al pubblico a norma di legge. Le modifiche apportate sono di scarso momento, di carattere tecnico-giuridico e di ordine formale. Il contenuto e la fisionomia sostanziale del regolamento rimangono essenzialmente inalterati. In particolare gli emendamenti si riferiscono agli articoli 1, 2, 3, 10, 12, 14, 15, 19, 28, 29, 35, 36, 38, 40, 43; 49; 50.

L'articolo 1 ha una formulazione eccessivamente generica, il testo proposto ci sembra maggiormente rispondente alle esigenze descrittive di un regolamento edilizio e rimuove ogni dubbio che potrebbe insorgere in sede di concreta applicazione ed interpretazione.

L'articolo 10 che ha una articolazione piuttosto confusa, ci sembra più chiaro e corretto nel testo proposto.

L'articolo 12 dà una formulazione che non tiene, a nostro avviso, sufficientemente conto delle necessità agricole dei Comuni rurali. Il Consiglio di Stato pronone il divieto assoluto di costruire nell'abitato stalle, porcili, concimaie, pollai, conigliere od edifici del genere, osservando che il nuovo progetto di legge sanitaria, prevede il divieto puro e semplice di costruzioni del genere nell'interno dell'abitato o nelle immediate vicinanze.

Non riteniamo potersi adottare un simile criterio assoluto per le norme edilizie dei Comuni rurali. Non si dimentichi infatti che la vicinanza della stalla all'abitazione è per i nostri contadini non solo una comodità, ma una necessità che si giustifica con le esigenze della cura e della vigilanza imposte dal governo del bestiame, specie nei mesi invernali. Ed inoltre vi sono dei Comuni rurali e fra essi Monte Carasso, in cui l'abitato occupa quasi interamente la parte in piano del comprensorio: per cui, vigente un divieto di costruzione nell'abitato, i terrieri si vedrebbero costretti a costruire le loro stalle sul territorio dei Comuni vicini: il che sarebbe di grave pregiudizio all'economia agricola del Comune.

Per questi brevi e per di più ovvii motivi la vostra Commissione propone una formulazione che permetta una certa elasticità d'applicazione all'autorità comunale.

L'articolo 49 nella sua originaria formulazione ripete il dispositivo dell'articolo 1 e pertanto ci sembra raccomandabile la proposta di stralcio.

Le altre correzioni di carattere formale e redazionale, si impongono intuitivamente.

Vi proponiamo quindi di ratificare il testo del regolamento edilizio del Comune di Monte Carasso quale risulta dagli emendamenti apportati dal Consiglio di Stato, ad eccezione dell'art. 12 per il quale proponiamo la seguente formulazione :

Art. 12 : «La costruzione di stalle, porcelli, concimaie, pollai, conigliere od edifici del genere nell'interno dell'abitato e nelle immediate vicinanze, è di regola vietata.

§ Il Municipio potrà tuttavia concedere la licenza di costruzione in deroga della norma precedente a condizione che vengano rispettate le norme edilizie ed igieniche prescritte dall'autorità in conformità delle leggi cantonali in materia.

Tutte le costruzioni dovranno avere:

- a) una cisterna destinata a raccogliere gli scoli delle orine;
- b) una concimaia, circondata su tre lati da muro impermeabile, alto almeno un metro, coperta e nascosta il più possibile.

p. la Commissione della Legislazione:

Zorzi, relatore

Bernasconi — Borella F. — Giovannini

— Lafranchi — Maderni — Soldini —

Stefani.
